

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4430 del 05/09/2023
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE E DA SORGENTE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: BORG TOSSIGNANO (BO) CORSO D'ACQUA: FIUME SANTERNO SPONDA DESTRA TITOLARE: Ditta BARONCINI LUCA CODICE PRATICA N. BOPPA1736/15RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4584 del 04/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE E DA SORGENTE AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: BORGO TOSSIGNANO (BO)

CORSO D'ACQUA: FIUME SANTERNO **SPONDA DESTRA**

TITOLARE: Ditta BARONCINI LUCA

CODICE PRATICA N. BOPPA1736/15RN01

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- Delibera n. 4/2021 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027, reso attuativo dal Decreto del Segretario generale n. 94/2022 della medesima Autorità di bacino, in attesa dell'approvazione definitiva del Piano;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i;
- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.

152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la determinazione regionale n. 8556 del 04/09/2009 di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, rilasciata alla Ditta **BARONCINI LUCA** C.F.: BRNLCU72E27E289C:

- mediante elettropompa mobile di potenza di 22 Kw con tubo di pescaggio di 120 mm di diametro collocata sulla sponda destra del Fiume Santerno in comune di Borgo Tossignano (BO), Loc. Marcina-Pratolino, nel NCT del medesimo comune al Foglio 4 antistante mappale 463;

- con una portata massima di 5 l/s per complessivi 12.500 mc/anno (comprendente il prelievo dal Torrente Santerno e dalle sorgenti), per l'irrigazione agricola di 11 ha occupati da colture ad albicocco per 5,50 ha, a kaki per 4,00 ha e a kiwi per 1,50 ha, con scadenza il 31/12/2015 (procedimento BOPPA1736);

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2015/807370 del 03/11/2015 con cui viene richiesto dalla Ditta **BARONCINI LUCA** C.F.: BRNLCU72E27E289C, il **rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Santerno** ad uso irrigazione agricola, mediante elettropompa mobile, **rilasciata con determinazione regionale n. 8556 del 04/09/2009;**

vista la relazione tecnica assunta agli atti al Prot. n. PG/2022/177918 del 27/10/2022, con cui il concessionario:

- ha dichiarato la **variante in aumento di prelievo a 12.564 mc/a;**

- ha chiarito che l'approvvigionamento irriguo è integrato tramite il prelievo da un invaso di stoccaggio di 2000 mc alimentato dalle sorgenti Marcina Vecchia e Marcina Nuova per complessivi 3240 mc/a ma solo nei periodi climaticamente favorevoli, autorizzato con la Determina n. 4081 del 03/03/2005 (pratica B000A0802);

richiamata pertanto l'autorizzazione al prelievo dai laghetti alimentati rispettivamente dalle sorgenti "Marcina Vecchia e Marcina Nuova", mediante motopompe carrellate di potenza di 60 kw con tubi di pescaggio di 100 mm ubicati in

comune di Borgo Tossignano (BO) nel NCT del medesimo comune al Foglio 4 rispettivamente antistanti ai mappali 380 e 205 per complessivi 3240 mc/a ad uso irrigazione agricola, intestata alla Ditta Lelli Oriana con Determina n. 4081 del 03/03/2005 (pratica B000A0802) per la quale la Ditta BARONCINI LUCA ha chiesto il cambio titolarità in data 20/08/2008;

considerato che le caratteristiche tecniche e del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono variati per:

- diminuzione in 9,66 ha dell'estensione dei terreni occupati da colture;

- accorpamento nel sistema di approvvigionamento anche dell'invaso di capacità di 2000 mc, alimentato dalle sorgenti "Marcina vecchia e Marcina Nuova";

- aumento del prelievo a 12.564 mc/a (comprensivo dei quantitativi provenienti dal F. Santerno e dall'invaso alimentato dalle sorgenti);

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo di concessione con varianti, ai sensi degli art.li 27 e 31 del RR n. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è assimilabile a "*Irrigazione agricola*" ai sensi dell'art. 152 comma 1, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e rientra nel campo di applicazione della DGR del 30 luglio 2007 n. 1991;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 377 in data 21/12/2022 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto del parere dell'Autorità di bacino Distrettuale del del Fiume Po acquisito agli atti in data 23/02/2023 con n. PG/2023/32491 ai sensi dell'art. 9 del R.R. n.41/2001, che è stato espresso in senso positivo con le seguenti prescrizioni:

- la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate;
- la derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al rilascio a valle della sezione di prelievo, del deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio - settembre) di 0,55 m3/s e invernale (ottobre - aprile) di 0,70 m3/s;
- l'Azienda richiedente dovrà prevedere, inoltre, l'adozione di soluzioni tecniche di risparmio dell'acqua emunta.

preso atto:

- della Prevalutazione di incidenza ambientale e del Nulla Osta dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna**, acquisito agli atti in data 25/01/2023, con Prot. n. PG/2023/13744, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**)

- del parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale acquisito agli atti in data 06/12/2022 con Prot. n. PG/2022/200648, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

- della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 con Prot. n. PG/2022/196896 in data 30/11/2022 all'Ente Città Metropolitana di Bologna, che pertanto, si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

- dell'autorizzazione idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita con Prot. n. PG/2023/139111 del 10/08/2023 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**)

verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, la derivazione interessa ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021:

- per quanto concerne le sorgenti: il corpo idrico di montagna: "Depositi Vallate App. Santerno-Sillaro", codice 5080ER AV2 VA, con stato quantitativo Buono ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo;

- per quanto concerne la derivazione superficiale: il corpo idrico superficiale "Fiume Santerno - Sez. Borgo Tossignano" codice IT080622000000003_4ER, con stato ecologico Sufficiente, in condizioni di stress idrico assente;

ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda di rinnovo può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto di cui si richiamano in particolare:

- *la messa in opera del sistema di pescaggio dal Fiume Santerno, dal 1 maggio al 30 settembre, con rimozione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi;*
- *tutte le derivazioni (superficiale dal F. Santerno e sotterranea dai laghetti alimentati dalle sorgenti) potranno essere esercitate subordinatamente al fatto che a valle della sezione in oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale (DMV) estivo (maggio - settembre) di **0,55 m3/s** e invernale (ottobre - aprile) di **0,70 m3/s**;*
- *deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;*

considerato che, ai fini del calcolo annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., come precisato dalle DGR citate in premessa;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad € 195,00;

- del canone di concessione per l'anno 2023 pari a € 61,44

- dei canoni pregressi di concessione per le annualità 2017 - 2022, per un importo di € 87,52, con esclusione degli anni dal 2009 al 2016 essendosi il concessionario avvalso per questi ultimi dell'eccezione di prescrizione;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 198,35;

ritenuto, pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al:

- rilascio del rinnovo con varianti sostanziali della concessione rilasciata, alle condizioni stabilite nel presente atto;
- all'archiviazione del procedimento B000A0802 relativo alla Determinazione n. 4081 del 03/03/2005 intestata alla Ditta Lelli Oriana, perché ricompreso nella presente determinazione dirigenziale;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2023/149911 del 04/09/2023;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla Ditta **BARONCINI LUCA C.F.:** BRNLCU72E27E289C, **il rinnovo con varianti della concessione a**

derivare acqua pubblica superficiale, in comune di Borgo Tossignano (BO), mediante:

- elettropompa mobile collocata nella sponda del Fiume Santerno, Sez. Borgo Tossignano, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 4 antistante mappale 463;
- motopompe carrellate collocate nei laghetti alimentati dalle Sorgenti Marcina Nuova e Marcina Vecchia, di potenza di 60 kw con tubi di pescaggio di 100 mm, ubicate in comune di Borgo Tossignano (BO) nel NCT del medesimo comune al Foglio 4 rispettivamente antistanti ai mappali 380 e 205;

ad uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione n. 8558 del 04/09/2009 (pratica BOPPA1736) e n. 4081 del 03/03/2005 (pratica B000A0802), alle seguenti condizioni:

a) il prelievo è stabilito con una portata massima di **5 l/s** e un volume annuo massimo di **12.564 mc**;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la scadenza della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2032**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica

indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'esercizio della derivazione sono contenute:

- nella Prevalutazione di incidenza ambientale e del Nulla Osta dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna, acquisita agli atti in data 25/01/2023, con Prot. n. PG/2023/13744, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni;

- nell'autorizzazione idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, acquisita con Prot. n. PG/2023/139111 del 10/08/2023 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni;

tali autorizzazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegati 1 e 2**)

4) di stabilire che il canone annuale per l'uso assimilabile a "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 59,22= per l'anno 2023**, a cui sono aggiunti **gli interessi legali** dovuti alla data odierna per un totale di **€ 61,44, che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n.

8558 del 04/09/2009 il Concessionario **ha corrisposto il canone pregresso** per gli anni **dal 2017 al 2022** a cui sono aggiunti **gli interessi legali** dovuti alla data odierna per un totale di **€ 87,52**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 del R.R. 41/2001, con esclusione degli anni 2009 - 2016, essendosi il titolare avvalso dell'eccezione di prescrizione ai sensi art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2023, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2023, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art.

8 comma 4 della L.R. 2/2015 ed ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65= in sede di determinazione n. 8556 del 04/09/2009 (pratica BOPPA1736), **per un importo aggiuntivo di € 198,35=**; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di inviare la presente determinazione, per gli aspetti di competenza, a:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna;
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale e da sorgente rilasciata alla **Ditta BARONCINI LUCA** C.F.: BRNLCU72E27E289C.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

Il prelievo avviene :

- per quanto concerne le sorgenti: nel corpo idrico di montagna "Depositi Vallate App. Santerno-Sillaro", codice 5080ER AV2 VA", in corrispondenza dei laghetti alimentati dalle sorgenti Marcina Nuova e Marcina Vecchia, rispettivamente nei punti di coordinate geografiche UTMER X: 705974 Y: 905929 e X: 706023 Y: 905565, sui terreni individuati nel Foglio 4 antistante mappali 380 e 205, del NTC del comune di Borgo Tossignano (BO), mediante due motopompe carrellate di potenza non superiore a 60 kw con tubi di pescaggio di 100 mm, regolate alla massima portata di 5 l/s;
- per quanto concerne la derivazione superficiale: nel corpo idrico superficiale "Fiume Santerno - Sez. Borgo Tossignano" codice IT080622000000003_4ER, nel punto di coordinate geografiche UTMER X: 705979 Y: 905663, sul terreno individuato nel Foglio 4 antistante il mappale 463 in area demaniale, del NTC del comune di Borgo Tossignano (BO), in corrispondenza della sponda destra del Torrente Santerno, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, ai sensi della 2067/2015 (allegati A-C) e 2293/2021, mediante elettropompa mobile di potenza non superiore a 22 Kw, regolata alla massima portata di esercizio di 5 l/s, con tubo di pescaggio di diametro di 120 mm;

il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **5 l/s** per complessivi **12.564 mc/anno**;

La risorsa prelevata dai laghetti è stoccata in un invaso di capacità di 2000 mc alimentato dalle sorgenti "Marcina vecchia e Marcina Nuova";

la risorsa è utilizzata per irrigazione agricola di un terreno di 9,66 ha, occupati da colture a kiwi per 4,14 ha, ad albicocco per 2,55 ha e a kaki per 2,96 ha. Tale uso è assimilabile all'uso "irrigazione agricola", di cui all'art.

152, comma 1, lett. a), della L.R. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione **dal F. Santerno** potrà essere esercitata nel periodo **dal 1 maggio al 30 settembre**, con disattivazione della stazione di pompaggio durante i restanti mesi, salvo diversa disposizione regolamentata dall'art. 5 del presente disciplinare.

Le derivazioni dal F. Santerno e dai laghetti alimentati dalle sorgenti potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di **0,55 m3/s** e invernale (ottobre-aprile) di **0,70 m3/s** al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Dovrà essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati e i dati relativi alle suddette misure dovranno essere trasmessi annualmente al Servizio scrivente.

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di

tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, **sono a carico esclusivo del Concessionario** che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute:

- nella Prevalutazione di incidenza ambientale e del Nulla Osta dell'**Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna**, acquisito agli atti in data 25/01/2023, con Prot. n. PG/2023/13744 e trasmesso in allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**).

- nell'**autorizzazione idraulica** acquisita con Prot. n. PG/2023/139111 del 10/08/2023 dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile e trasmessa in allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 2**);

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di

furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2032**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2032**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della L.R. n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.